



Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati

L'art.37 del Regolamento Europeo 2016/679 disciplina la designazione del Responsabile della Protezione dei Dati – RPD – per la protezione dei dati personali.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39.

Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.

Soggetti di riferimento

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati quando:

- il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccezione fatta per le autorità giudiziarie;
- le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
- le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali e di dati sensibili.

Un gruppo di imprese o di soggetti pubblici possono nominare un unico RPD.

E' sempre possibile nominare un Responsabile della Protezione dei Dati spontaneamente.

Requisiti RPD

Il comma 5 dell'art. 37 del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 stabilisce che il Responsabile della Protezione dei Dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialisti-

ca della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti previsti dall'art.39.

Compiti del RPD

Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento privacy nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
- cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per questioni connesse al trattamento.

Sul sito del Garante della privacy è disponibile la procedura telematica che consente di comunicare il nominativo del Responsabile della Protezione dei Dati –RPD.

<https://servizi.gdpd.it/comunicazione-rpd/>